



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

## COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo

Tel. 015 461564 – Fax 015 8462745

### ORDINANZA N. 06/2016 del 24/06/2016

N. 164 R. P.

**OGGETTO: Ordinanza di sospensione temporanea del transito sulla Strada comunale denominata “Strada Per Pettinengo” ed istituzione divieti di sosta.**

#### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che nelle giornate del 24-25-26 Giugno 2016 è in programma lo svolgimento della competizione automobilistica denominata “6° Rally Lana Storico” organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “VEGLIO 4X4” con sede in Via Borgo 14, Veglio (BI);
- che il percorso previsto della gara automobilistica (Prove Speciali n° 1 – 4 “BIOGLIO/TERNENGO”) interesserà la strada provinciale n° 205 (Ronco-Ternengo-Bioglio) dal Km 4+500 circa al Km 2+100 circa (area compresa tra il Castello di Ternengo e la Chiesa Parrocchiale), un tratto di strada comunale (Via Per Pettinengo), e la Strada Provinciale n° 209 (Ternengo-San Francesco-Bioglio) dal Km 1+800 circa al Km 6+970, nel territorio di questo Comune;

**VISTA** la nota prot. 14387 del 23/06/2016 della Provincia di Biella con la quale l’Ente trasmette l’autorizzazione allo svolgimento della competizione automobilistica denominata “6° Rally Lana Storico” ai sensi dell’art. 9, comma 4°, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

**VISTA** l’Ordinanza F. 926/2016/Area III CdS prot. n. 11044 del 23/06/2016 della Prefettura di Biella, che dispone, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 285/92 come modificato dall’art. 2 del D.lgs. n. 09/2002, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

**RILEVATO CHE** i Comuni interessati dal passaggio della gara emettono apposita ordinanza per regolare la circolazione stradale all’interno dei propri centri abitati e lungo le strade comunali;

**RILEVATO CHE** si richiede la sospensione del traffico ordinario lungo i tratti di strade comunali interessate dallo svolgimento delle prove speciali nel Comune di Ternengo;

**VISTO** l’art. 9 del C.D.S. e la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 344 del 01.03.2006;

**RITENUTO** di disporre le limitazioni veicolari a garanzia della sicurezza stradale e delle persone;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con il D.L. 30/04/1992 n° 285 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

### **ORDINA**

1. di istituire il divieto di accesso e la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo la **strada comunale denominata “STRADA PER PETTINENGO” nel tratto compreso dall’incrocio con la S.P. 205 (Ronco-Ternengo-Bioglio), località denominata Frazione Chiesa compresa tra il Castello di Ternengo ed il Municipio, fino al bivio con la S.P. 209 (Ternengo-San Francesco-Bioglio) per il giorno di SABATO 25 GIUGNO 2016 nei seguenti orari:**
  - dalle ore 08.45 alle ore 18.20 e comunque fino ai 30 minuti successivi al transito dell’ultimo autoveicolo in gara;
2. **Di istituire il divieto di sosta** interessante gli stalli di sosta prospicienti il campo sportivo ed il muraglione del Castello in Frazione Chiesa **dalle ore 06.00 alle ore 18.20** del giorno di **SABATO 25 GIUGNO 2016**;
3. **Di istituire il divieto di sosta** lungo la S.P. 002 nel tratto compreso dalla S.P. 205 Ronco-Ternengo-Bioglio (Castello di Ternengo) raccordo fino alla Piazza Giovanni XXIII; il divieto di sosta comprende anche tutta la Piazza Giovanni XXIII e l’area antistante l’Oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano **dalle ore 06.00 alle ore 18.20** del giorno di **SABATO 24 GIUGNO 2016**;

### **DISPONE**

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza;  
Che la presente ordinanza venga resa nota mediante i modi consueti e con la pubblicazione nell’Albo Pretorio on –line del Comune;

### **DEMANDA**

Agli Organizzatori la posa della necessaria cartellonistica di divieto così come indicato nella presente ordinanza;  
Agli Agenti delle Forze dell’Ordine il compito di far rispettare la presente Ordinanza intervenendo a carico dei trasgressori ai sensi del Codice della Strada.

### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

ai sensi dell’articolo 3, 4° della L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di competenza entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO  
Francesco Vettoretto